



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.3.2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale [REDACTED] ha chiesto accertarsi l'illegittimità dei 39 protesti elevati a suo carico e ordinarsi l'immediata cancellazione del suo nominativo dal registro dei protesti;
- letta la memoria di costituzione per [REDACTED];
- rilevato che i protesti sono stati elevati a carico di [REDACTED] per aver tratto assegni privi di provvista sul conto corrente intestato alla Pure s.r.l., di cui è legale rappresentante, senza la spendita del nome della società;
- rilevato che la prevalente giurisprudenza di merito e la giurisprudenza di legittimità ritengono legittimo il protesto nei confronti di colui che ha firmato l'assegno, anche se in veste di rappresentante, laddove non vi sia spendita del nome del soggetto rappresentato. In mancanza di tale specificazione, le conseguenze giuridiche conseguenti all'emissione del titolo sono a carico di chi risulti averlo sottoscritto. Il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di traenza o di emittenza (Tribunale di Roma ordinanza 16.12.2005 – Tribunale di Roma sentenza nr. 10149/2010- Cass. 25371/2013);
- ritenuto tale orientamento pienamente condivisibile, in quanto ogni sottoscrizione apposta sull'assegno deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga (art. 11 r.d. 1736/1933) e, per il principio di letteralità e astrattezza dell'obbligazione cartolare, i terzi devono poter fare affidamento su quello che risulta dal titolo stesso. La funzione del protesto è quella di consentire l'esercizio dell'azione di regresso, motivo per cui appare corretto che sia levato nei confronti dell'emittente indicato sul titolo medesimo, a nulla rilevando che, nel caso in esame, la banca fosse a conoscenza del fatto che, in realtà, l'assegno fosse tratto sul conto corrente della società di cui il firmatario è legale rappresentante, non essendovi stata la spendita della



denominazione sociale sul titolo. Laddove il protesto fosse stato elevato nei confronti della società, i terzi giratari avrebbero appreso solo all'esito del protesto che, emittente, era la società e sarebbero stati esposti alla mancanza di fondi da parte di un soggetto che non risultava dal titolo;

- ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato;

- ritenuto che le spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 10.3.2014 NR. 55, debbano seguire la soccombenza nei confronti della parte costituita,

P.Q.M.

Così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Condanna il ricorrente a rimborsare a **[REDACTED]** le spese del presente procedimento, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e cpa.

Si comunichi.

Monza, 10 marzo 2015

IL CASO.it
Il Giudice
dott. Carmen Arcellaschi

